



IL TRIBUNALE DI TARANTO
II sezione penale

riunito in camera di consiglio, in funzione di Giudice del riesame ex art. 310 c.p.p., nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Michele PETRANGELO
Dott. Elvia DI ROMA
Dott. Giovanni CAROLI

Presidente
Giudice relatore
Giudice

decidendo sull'appello proposto in data 9.6.2016 nell'interesse di:

DE GENNARO Antonio, nato a Taranto il 10.9.1961;

avverso l'ordinanza emessa in data 26.5.2016 (dep. il 27.5.2016) dal G.I.P. in sede, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare la professione di giornalista, applicata nei confronti del predetto con ordinanza parimenti del G.I.P. in sede del 6.4.2016 (dep. l'8.4.2016) in relazione al reato di cui agli artt. 612 *bis* e 99, co. 4, c.p. (nonché art. 595, co. 3, c.p.);

udito il Giudice relatore;

udito il Difensore di fiducia comparso in camera di consiglio;

ricevuti gli atti in data 22.6.2016;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale dell'1.7.2016;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed in particolare l'ordinanza del G.I.P. in sede del 26.5.2016 (dep. il 27.5.2016), in questa sede impugnata, nonché l'originaria ordinanza del medesimo G.I.P. del 6.4.2016 (dep. l'8.4.2016), impositiva della misura cautelare in atto a carico del DE GENNARO;

ritenuto che essendo oggetto dell'appello un'ordinanza di rigetto di istanza di revoca ex art. 299 c.p.p. il Tribunale della Libertà non sia tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma solo a stabilire se l'ordinanza di rigetto dell'istanza sia immune da violazioni di legge ed incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione (Cass. 11.5.1993, Rugolo);

rilevato come l'odierno appello si fondi sostanzialmente sulla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori (in prosieguo anche *stalking*) ai danni della p.o., parimenti di professione giornalista, Mazza Cosimo, di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria – solo titolo di reato che legittima, soddisfacendo le condizioni di applicabilità previste per le misure interdittive dall'art. 287 c.p.p., l'applicazione della misura cautelare in corso -, e dunque sulla contestazione della stessa esistenza dei presupposti per l'applicazione della cautela in oggetto;

rilevato sul punto che, per come formulata, l'imputazione configura il contestato reato di *stalking* come posto in essere dal DE GENNARO mediante la pubblicazione, con frequenza settimanale e

talvolta giornaliera, di articoli giornalistici e post dal contenuto diffamatorio, e prima ancora mediante l'invio al Mazza di sms telefonici dal contenuto molesto, nonché appostandosi l'indagato di fronte all'abitazione del predetto e parcheggiando appositamente la sua autovettura sotto l'abitazione dello stesso, così cagionando alla p.o. un perdurante e grave stato di ansia, una "condizione di mortificazione personale e professionale", tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita;

rilevato che la difesa non contesta specificamente la portata diffamatoria, peraltro non contestabile quantomeno in relazione al giudizio che in questa fase cautelare è consentito al Tribunale di esprimere, degli scritti dell'indagato - che, come innanzi precisato, entrano a far parte della condotta materiale del reato di *stalking* di cui al capo B) -, limitandosi a giustificarli mediante il ricorso ad una sorta di condizione di reciprocità, alla luce delle querele sporte dal DE GENNARO, a sua volta nei confronti del Mazza, per fatti analoghi;

rilevato, quanto alle residue condotte, pure integranti il presupposto materiale del reato in argomento che la medesima difesa ne elide la portata offensiva, partitamente argomentando in ordine al numero limitato di sms inviati al Mazza (esattamente tre nell'arco di quattro giorni tra il 9 e il 13 ottobre dell'anno 2014, dunque risalenti a due anni fa), nonché giustificando la presenza dell'indagato nei pressi dell'abitazione del Mazza in ragione della circostanza che ivi si trovano l'abitazione della madre dello stesso, il posto auto assegnatogli attesa l'invalidità della genitrice e da ultimo il bar-caffetteria "Caffè Italiano" gestito dalla cugina, De Gennaro Floriana, ove questi suole recarsi per pranzo (cfr. foto prodotte dalla difesa in udienza indicative della prossimità tra l'abitazione della p.o. ed i luoghi ove l'indagato sembra avere valide ed alternative ragioni per intrattenersi);

ritenuto che, nel caso di specie, la condotta molesta appaia tutta incentrata ed anzi sostanzialmente circoscritta ai soli articoli diffamatori poiché - a fronte della reiterazione, della spiccata insidiosità e del diffuso clamore di questi ultimi - scarso rilievo ai fini della determinazione dell'evento di danno di cui al delitto di atti persecutori sembrano, invece, rivestire i pochi (in numero di tre) sms molesti o gli avvistamenti dell'auto dell'indagato nei pressi dell'abitazione della p.o., anche perché questi ultimi, oltre ad essere spiegabili con concorrenti lecite esigenze dell'indagato, comunque non appaiono in sé gravemente temibili - posto anche che la pericolosità del DE GENNARO non sembra allo stato poter derivare, in base agli atti a disposizione di questo Tribunale, da ipotetiche tendenze violente dell'uomo, quanto piuttosto dalla virulenza e dalla censurabile e inaccettabile intrusività degli attacchi arrecati al Mazza a mezzo stampa;

ritenuto che - al di là delle superiori argomentazioni, tese ad escludere la sussistenza nel caso di specie di condotte significativamente moleste, diverse da quelle arrecate a mezzo stampa, ed a ricondurre quindi in concreto il disvalore oggettivo del fatto al solo delitto di cui all'art. 595 c.p.- non sia sufficiente ad integrare il reato di *stalking* la mera reiterazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, diversamente dovendosi affermare il principio che qualunque reato con effetti molesti per la p.o., se reiterato possa "trascendere" nel distinto reato in contestazione;

rilevato a tale ultimo proposito che non si rinvencono nel quadro giurisprudenziale pronunce che abbiano affermato tale ultimo principio, tanto a riprova della necessità di marcare un *discrimen* ontologico tra il delitto di atti persecutori e la mera reiterazione di condotte integranti delitti diversi;

rilevato che l'unico arresto che ammette, con un breve cenno contenuto nella parte motiva, la possibilità che la condotta di diffamazione possa integrare le molestie costitutive dello *stalking*, tanto afferma rispetto ad un caso di specie nel quale la diffamazione concorre con ulteriori ed eterogenee condotte moleste a determinare l'evento del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. (cfr. sulla possibilità che le molestie siano costituite anche da reiterate condotte di diffamazione, senza assorbimento di quest'ultimo reato in quello di *stalking* si veda Sez. 5, Sentenza n. 51718 del 05/11/2014 Ud.: "Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen.");



ritenuto, da ultimo, che appare non sufficientemente verificata, quantomeno in ragione degli atti trasmessi a questo Tribunale, la ricorrenza dell'ulteriore ed ineliminabile evento di danno, ovvero di pericolo, correlato dal Legislatore alla condotta materiale di molestia o minaccia di cui all'art. 612 bis c.p.;

ritenuto, più chiaramente, che l'ipotesi delittuosa contestata all'indagato, connotandosi quale reato abituale, postula, affinché possa dirsi integrata, anzitutto il compimento di una pluralità di condotte reiterate di minaccia e molestia, però sul presupposto fondamentale, trattandosi di reato di danno, che le stesse siano idonee a recare pregiudizio alla persona offesa alternativamente in termini di perdurante e grave ansia, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (cfr. Cass. n. 9222 del 16.1.2016: "*Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*");

ritenuto che, nel caso, sebbene ai fini della prova dello stato di ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, non si debba necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendosi argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della p.o. anche sulla base di massime di esperienza (cfr. Cass. n. 18999 del 19.2.2014, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi), occorre che almeno sia assolto un onere specifico di allegazione e minima documentazione del turbamento emotivo che si assume essere derivato dalla condotta dello *stalker*;

rilevato che nel caso di specie alcun documento sia stato prodotto dalla p.o., ovvero trasmesso al Tribunale a supporto dei denunciati patimenti;

ritenuto, parimenti, quanto al denunciato mutamento delle abitudini e dello stile di vita della p.o. – che lo avrebbero indotto in alcune occasioni a cambiare strada nell'atto di accompagnare a scuola il proprio figlio –, la relativa verifica deve ancorarsi a criteri di concretezza e specificità che nel caso sembrano difettare (cfr. Cass. n. 46179 del 23.10.2013: "*In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati all'art. 612 bis c.p., non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita.*");

rilevato che alcun altro elemento sufficientemente idoneo a supportare in termini di gravità indiziaria la contestazione accusatoria di cui al capo B) risulta dagli atti;

ritenuto, da ultimo, pertanto che l'odierna misura cautelare, in difetto degli elementi costitutivi del reato di *stalking*, non possa trovare fondamento nel delitto di cui all'art. 595 c.p., come del resto espressamente escluso dal G.I.P. in sede di applicazione della misura richiesta dal P.M., in quanto punito con pena edittale non superiore a tre anni di reclusione, come richiesto dall'art. 287 c.p.p. innanzi già citato;

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p.;

ACCOGLIE

l'appello proposto in data 9.6.2016 nell'interesse di **DE GENNARO Antonio**, nato a Taranto il 10.9.1961 avverso l'ordinanza emessa in data 26.5.2016 (dep. il 27.5.2016) dal G.I.P. in sede, e, per

l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento, revocando la misura interdittiva in atto a carico del predetto.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni ed ulteriori attività di rito.

Taranto, così deciso nella camera di consiglio dell'1 luglio 2016.

Il Presidente
Dott. M. PETRANGELO



Il Giudice relatore
Dott. E. PYROMA



Depositato in Cancelleria

Taranto 12.7.16
